



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI E PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Alle Organizzazioni Sindacali

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/A
00136 ROMA

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228
00163 ROMA

C.I.S.L. -F.P.S./P.P. - Via Lancisi, 21
00161 ROMA

U.I.L. - P.A./P.P. - Via Emilio Lepido, 46
00175 ROMA

C.G.I.L. - F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31
00186 ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2
00164 ROMA

F.S.A C.N.P.P. - Via degli Arcelli C.P.18208
00192 ROMA

Si.A.L.Pe. - A.S.I.A. - Via della Consolata, 43/a
00165 ROMA

Si.A.P.Pe. Via Belice, 13
00012 GUIDONIA (Roma)

U.S.P.P. (UGL FNPP CLPP LISIAP)
Via G. Mompiani, 77
00192 ROMA

C.G.I.L.-F.P.- Via Leopoldo Serra, n.31
00153 - ROMA

C.I.S.L. -F.P.S.- Via Lancisi, 25
00161 ROMA

U.I.L. - P.A. - Via Emilio Lepido, 46
00157 ROMA

CONFSAL - U.N.S.A -
Via della Trinità dei Pellegrini, 1 - 00186 ROMA

F.L.P. - Via Piave, n. 61
00187 ROMA

FEDERAZIONE INTESA -
Via B. Eustacchio, 22 - 00192 ROMA
Via della Consolata, 43/a - 00165 ROMA

R.D.B.-P.I.- Via dell'Aeroporto, 129
00175 ROMA

e, p.c. Alla Direzione Generale del Personale
e delle Formazioni
Sede

OGGETTO: Convenzione Concessioni prestiti Personale dell'Amministrazione Penitenziaria.

Si trasmettono, per opportuna informativa le Lettere Circolari n. 307634 n. 307643 e n. 307679 datate 9 ottobre 2007 della Direzione Generale del Personale, inerenti l'argomento in oggetto indicato.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione

LETTERA CIRCOLARE
All. n.5

Roma, li 9 OTT. 2007



GDAP-0307679-2007

PU-GDAP-2000-09/10/2007-0307679-2007

All'Ufficio del Capo del Dipartimento

Alle Direzioni Generali del Dipartimento

Alla Direzione dell'Istituto Superiore
degli Studi Penitenziari

Ai Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari
per Adulti
(comprese le Case Mandamentali)

Alle Direzioni degli Uffici per l'Esecuzione
Penale Esterna

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e
Aggiornamento del Corpo di Polizia e del
Personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione del Centro Amministrativo
"G. Altavista"

Alle Direzioni dei Magazzini Vestiario

e, p.c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

Al Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio
e della Contabilità

LORO SEDI

Oggetto: Convenzione con ITALSERFIN S.p.A., piazza Garibaldi n. 39 – Napoli, per la concessione di prestiti al personale dell'Amministrazione penitenziaria, con ritenuta di quote sullo stipendio.

. / .



Ministero della Giustizia

Per le determinazioni di competenza, si trasmette, in allegato, la convenzione stipulata in data 06/09/2007 tra il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità e l'ITALSEFIN S.p.A. valida fino al 31/12/2008, con esclusione di tacito rinnovo.

La convenzione in questione ha apportato una significativa novità alle convenzioni precedentemente stipulate da questa Direzione Generale, infatti, l'articolo 1 della suddetta convenzione prevede "...la delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili ...".

Pertanto, tutte le nuove delegazioni potranno essere accolte a seguito dell'avvenuta ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per le eventuali precedenti delegazioni.

Alla ITALSERFIN S.p.A. sono stati confermati i seguenti codici meccanografici:

- D 1125 per prestiti in regime di convenzione;
- D 1174 per i prestiti garantiti dall'INPDAP;
- D 1235 per i piccoli prestiti garantiti;
- D 2344 per i prestiti con garanzia assicurativa.

E' assolutamente vietato sia l'uso promiscuo di tali codici, che l'impiego di codici relativi ad altro oggetto, in quanto le operazioni di trattenuta e versamento di quote di prestito in regime di convenzione sono a titolo oneroso per la società convenzionata, pertanto l'importo dell'onere da pagare annualmente viene rilevato presso il CED di questo Dipartimento sulla base dei codici assegnati per tale tipo di operazioni.

La mancata utilizzazione dei codici assegnati alle operazioni in convenzione determinerebbe un ingiusto profitto per la società, e conseguenti **addebiti per il responsabile del procedimento.**

Si richiama, in particolare, l'attenzione all'articolo 8 della convenzione allegata il quale prevede " l'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 3 (tre) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio -".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento. L'eventuale inadempimento di



Ministero della Giustizia

- 2 -

quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.”

I tassi in questione potranno essere verificati sul sito internet www.uic.it/it/antiriciclaggio/altro/usura/griglie.htm.

Le direzioni, nell'osservare scrupolosamente le disposizioni impartite, vorranno segnalare al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità- Via Arenula 70 - 00186 Roma (Tel: 06-68853323), eventuali irregolarità o violazioni della convenzione allegata.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile è pregato di diramare la presente agli istituti e servizi dipendenti. -

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Massimo De Pascalis



Ministero della Giustizia

Il **Ministero della Giustizia** - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - codice fiscale 80184430587, di seguito denominato come "Amministrazione", nella persona del Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità, Dott. Giuseppe Belsito, nato a Gaeta l'11/5/1946,

E

la **Italserfin S.p.A.**, di seguito denominato come "Istituto", con sede legale in Piazza Garibaldi, 39 - 80142 Napoli (codice fiscale e partita I.V.A. n. 07113920636) nella persona della Sig.ra Pipia Elena, nata a Portici il 28.4/1959 (C.F. PPI LNE 59D68 G902C).

PREMESSO

- che l'Istituto concede crediti ai dipendenti del Ministero della Giustizia, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti, in forza di delega da essi rilasciata.

- che oggetto della presente convenzione sono le cosiddette "delegazioni assimilate" alle operazioni di Cessione del Quinto dello Stipendio.

I suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione che non risponde, altresì, per propria inadempienza nei confronti del delegatario dipendente da azioni giudiziarie sugli stipendi.

VISTE

- visto il D.P.R. 180 del 5/1/1950;
- viste le vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria;
- viste le seguenti circolari in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici:
 - n.29 prot. 124962 dell'11/3/1998 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.46 prot. 164511 dell'8/8/1995 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.63 prot. 193711 del 6/10/1996 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.37 prot. 0101525 del 5/9/2003 -Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;



- n. 1712/CRL/3620 del 19/11/2003 – Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità;
- n.21 prot. 69349 del 03/06/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n.554 prot. 168383 del 29/07/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro;
- n. 13 prot. n. 34404 del 13/3/2006 – Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n. 646 prot. n. 65838 del 13/4/2006 – Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro.

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1


Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - si impegna ad operare le ritenute - tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni - sulle competenze mensili dei propri dipendenti, che rilasciano apposita delega in favore dell'Istituto nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal fondo di cui all'art. 16 o comunque garantite, ai sensi degli artt. 34 e 54 dello stesso T.U. n.180/1950, così come modificati dall'art. 1 comma 137 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si rappresenta quindi, in tal senso, che la quota relativa all'istituto della delegazione, deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili del personale che rilasci apposita delega in favore delle suddette società.

ARTICOLO 2

L'effettuazione delle trattenute e dei versamenti delle somme di cui al precedente articolo verranno eseguite direttamente dall'Amministrazione mediante i propri uffici ovvero dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e Finanze, al fine di provvedere alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica o cessazione delle ritenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del T.U. n. 180/1950 od altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.



ARTICOLO 3

L'Amministrazione si impegna ad effettuare i versamenti delle quote ritenute mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti sul c/c bancario n. 000010383951 ABI 02008 - CAB 03410 - cin D - Codice Paese IT Check Digit 82, in essere presso la Unicredit S.p.A. - Agenzia di Napoli intestato alla Italsefin S.p.A. entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute medesime.

ARTICOLO 4

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività prestata dall'Amministrazione stessa o dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero dell'Economia e Finanze, a sostenere l'onere annuo corrispondente al numero di deleghe attivate nell'anno. Per ogni delega l'onere è pari al doppio dell'importo applicato dalle Poste italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente pari a € 1,00 x 12 mensilità x 2).

All'atto della stipula della presente convenzione, l'Istituto in parola si impegna a produrre attestazione del versamento eseguito, a titolo di acconto, per il primo anno di validità, per importo di € 240,00.

Qualora, a decorrere dal secondo anno di validità della convenzione, il numero di delegazioni già in atto risulti superiore a 100, fermo restando l'onere di cui al primo capoverso del presente articolo per le deleghe di nuova attivazione, l'onere viene ridotto a € 0,84 mensili.

Le suddette somme dovranno essere versate a cura dell'Istituto, sul c/c postale n. 11283017 "dedicato", intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, per essere successivamente introitate in conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, cap. X - cap. 3378.

L'attestazione di versamento deve essere trasmessa alla Direzione Centrale di cui in premessa, a pena della sospensione delle ritenute e dei relativi versamenti nonché della risoluzione unilaterale della convenzione senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 5

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intende rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione o Ufficio che amministra contabilmente il dipendente, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione.

ARTICOLO 6

Le parti manifestano espressamente il proprio assenso affinché le delegazioni convenzionali possa avere anche una durata fino a 120 mesi.

La presente convenzione cesserà di produrre effetti in caso di chiusura della partita di spesa, con passaggio dell'onere di corrispondere la retribuzione ad Ente diverso dal contraente Ministero o dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari. In caso di passaggio della partita di spesa ad ordinatore secondario di pagamento, la ritenuta



verrà proseguita a cura della competente Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro.

ARTICOLO 7

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, senza ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

ARTICOLO 8

L'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 3 (tre) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n.108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 9

L'istituto, a pena della risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile - luglio - ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, la tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti di questa Amministrazione, comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.

In eventuale sostituzione della tabella relativa ai dati testé elencati, dovrà pervenire copia di ogni singolo contratto stipulato con dipendenti di questa Amministrazione su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 10

Nel periodo di vigenza contrattuale, l'Istituto si impegna a comunicare qualsiasi intervenuta variazione dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto della Società, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

Spjka



Il mancato adempimento a tale impegno entro il termine improrogabile di un mese costituisce motivo di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 11

La validità della presente convenzione si intende estesa a tutti gli effetti al personale dipendente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) di questo Dicastero.

Restano confermati e comunque distinti i relativi codici di debito assegnati da ciascun Dipartimento come anche i successivi adempimenti previsti nel presente accordo.

ARTICOLO 12

La presente convenzione entra in vigore dal 6 settembre 2007 e si intende valida fino al 31 dicembre 2008, con esclusione di tacito rinnovo.

ARTICOLO 13

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, firmato e sottoscritto.

Roma, li 6 settembre 2007

Per il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità.


Il Direttore generale
(dott. Giuseppe BELSITO)

Per la Italsefin S.p.A.


Il Procuratore speciale
(Sig.ra Pipia Elena)



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione

LETTERA CIRCOLARE
All. n.5

Roma, li **29 OTT. 2007**



GDAP-0307643-2007

PU-GDAP-2000-09/10/2007-0307643-2007

- All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Alle Direzioni Generali del Dipartimento
Alla Direzione dell'Istituto Superiore
degli Studi Penitenziari
Ai Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria
Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari
per Adulti
(comprese le Case Mandamentali)
Alle Direzioni degli Uffici per l'Esecuzione
Penale Esterna
Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e
Aggiornamento del Corpo di Polizia e del
Personale dell'Amministrazione Penitenziaria
Alla Direzione del Centro Amministrativo
"G. Altavista"
Alle Direzioni dei Magazzini Vestiario
e, p.c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile
Al Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio
e della Contabilità

LORO SEDI

Oggetto: Convenzione con la COMPASS S.p.A., con sede legale in Milano, Foro Bonaparte, n. 10, per la concessione di prestiti al personale dell'Amministrazione penitenziaria, con ritenuta di quote sullo stipendio.

. / .



Ministero della Giustizia

Per le determinazioni di competenza, si trasmette, in allegato, la convenzione stipulata in data 08/08/2007 tra il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità e la COMPASS S.p.A. valida fino al 31/12/2008, con esclusione di tacito rinnovo.

La convenzione in questione ha apportato una significativa novità alle convenzioni precedentemente stipulate da questa Direzione Generale, infatti, l'articolo 1 della suddetta convenzione prevede "...la delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili ...".

Pertanto, tutte le nuove delegazioni potranno essere accolte a seguito dell'avvenuta ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per le eventuali precedenti delegazioni.

Alla COMPASS S.p.A. sono stati confermati i seguenti codici meccanografici:

- D 11B6 per prestiti in regime di convenzione;
- D 11A4 per i prestiti garantiti dall'INPDAP;
- D 2359 per i prestiti con garanzia assicurativa.

E' assolutamente vietato sia l'uso promiscuo di tali codici, che l'impiego di codici relativi ad altro oggetto, in quanto le operazioni di trattenuta e versamento di quote di prestito in regime di convenzione sono a titolo oneroso per la società convenzionata, pertanto l'importo dell'onere da pagare annualmente viene rilevato presso il CED di questo Dipartimento sulla base dei codici assegnati per tale tipo di operazioni.

La mancata utilizzazione dei codici assegnati alle operazioni in convenzione determinerebbe un ingiusto profitto per la società, e conseguenti **addebiti per il responsabile del procedimento.**

Si richiama, in particolare, l'attenzione all'articolo 8 della convenzione allegata il quale prevede " l'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 3 (tre) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio -".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento. L'eventuale inadempimento di



Ministero della Giustizia

quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.”

I tassi in questione potranno essere verificati sul sito internet www.uic.it/it/antiriciclaggio/altro/usura/griglie.htm.

Le direzioni, nell'osservare scrupolosamente le disposizioni impartite, vorranno segnalare al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità- Via Arenula 70 - 00186 Roma (Tel: 06-68853323), eventuali irregolarità o violazioni della convenzione allegata.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile è pregato di diramare la presente agli istituti e servizi dipendenti. -

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimo De Pascalis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'De Pascalis', written over the printed name.



Ministero della Giustizia

Il **Ministero della Giustizia** - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - codice fiscale 80184430587, di seguito denominato come "Amministrazione", nella persona del Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità, Dott. Giuseppe Belsito, nato a Gaeta l'11/5/1946,

E

la **Compass S.p.A.**, di seguito denominato come "Istituto", con sede legale in Milano, Foro Bonaparte, 10 c.a.p. 20121 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 00864530159 nella persona del Dott. Antonio Manari, nato a Teramo (TE) l'11.4.1963 C.F. MNRNTN63D11L103T e della Dott.ssa Gabriella Bastelli, nata a Roma il 9.11.1956 C.F. BSTGRL56S49H501D, entrambi delegati dall'Istituto alla firma della presente convenzione.

PREMESSO

- che l'Istituto concede crediti ai dipendenti del Ministero della Giustizia, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti, in forza di delega da essi rilasciata.
- che oggetto della presente convenzione sono le cosiddette "delegazioni assimilate" alle operazioni di Cessione del Quinto dello Stipendio.

I suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione che non risponde, altresì, per propria inadempienza nei confronti del delegatario dipendente da azioni giudiziarie sugli stipendi.

VISTE

- visto il D.P.R. 180 del 5/1/1950;
- viste le vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria;
- viste le seguenti circolari in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici:
 - n.29 prot. 124962 dell'11/3/1998 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.46 prot. 164511 dell'8/8/1995 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.63 prot. 193711 del 6/10/1996 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.37 prot. 0101525 del 5/9/2003 -Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;



- n. 1712/CRL/3620 del 19/11/2003 – Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità;
- n.21 prot. 69349 del 03/06/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n.554 prot. 168383 del 29/07/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro;
- n. 13 prot. n. 34404 del 13/3/2006 – Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n. 646 prot. n. 65838 del 13/4/2006 – Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro.

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - si impegna ad operare le ritenute - tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni - sulle competenze mensili dei propri dipendenti, che rilasciano apposita delega in favore dell'Istituto nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal fondo di cui all'art. 16 o comunque garantite, ai sensi degli artt. 34 e 54 dello stesso T.U. n.180/1950, così come modificati dall'art. 1 comma 137 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si rappresenta quindi, in tal senso, che la quota relativa all'istituto della delegazione, deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili del personale che rilasci apposita delega in favore delle suddette società.

ARTICOLO 2

L'effettuazione delle trattenute e dei versamenti delle somme di cui al precedente articolo verranno eseguite direttamente dall'Amministrazione mediante i propri uffici ovvero dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e Finanze, al fine di provvedere alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica o cessazione delle ritenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del T.U. n. 180/1950 od altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

ARTICOLO 3



Lu

L'Amministrazione si impegna ad effettuare i versamenti delle quote ritenute mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti sul c/c bancario n. 10000063148 ABI 01025 - CAB 01600 - CIN H, in essere presso la filiale della Banca San Paolo IMI con sede in Milano, Via Broletto, intestato all'Istituto delegatario entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute medesime.

ARTICOLO 4

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività prestata dall'Amministrazione stessa o dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero dell'Economia e Finanze, a sostenere l'onere annuo corrispondente al numero di deleghe attivate nell'anno. Per ogni delega l'onere è pari al doppio dell'importo applicato dalle Poste italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente pari a € 1,00 x 12 mensilità x 2).

All'atto della stipula della presente convenzione, l'Istituto in parola si impegna a produrre attestazione del versamento eseguito, a titolo di acconto, per il primo anno di validità, per importo di € 240,00.

Qualora, a decorrere dal secondo anno di validità della convenzione, il numero di delegazioni già in atto risulti superiore a 100, fermo restando l'onere di cui al primo capoverso del presente articolo per le deleghe di nuova attivazione, l'onere viene ridotto a € 0,84 mensili.

Le suddette somme dovranno essere versate a cura dell'Istituto, sul c/c postale n. 11283017 "dedicato", intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, per essere successivamente introitate in conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, cap. X - cap. 3378.

L'attestazione di versamento deve essere trasmessa alla Direzione Centrale di cui in premessa, a pena della sospensione delle ritenute e dei relativi versamenti nonché della risoluzione unilaterale della convenzione senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 5

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intende rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione o Ufficio che amministra contabilmente il dipendente, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione.

ARTICOLO 6

Le parti manifestano espressamente il proprio assenso affinché le delegazioni convenzionali possa avere anche una durata fino a 120 mesi.

La presente convenzione cesserà di produrre effetti in caso di chiusura della partita di spesa, con passaggio dell'onere di corrispondere la retribuzione ad Ente diverso dal contraente Ministero o dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari. In caso di passaggio della partita di spesa ad ordinatore secondario di pagamento, la ritenuta verrà proseguita a cura della competente Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro.



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located at the bottom right of the page.

ARTICOLO 7

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, senza ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

ARTICOLO 8

L'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 3 (tre) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n.108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 9

L'istituto, a pena della risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile - luglio - ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, la tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti di questa Amministrazione, comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.

In eventuale sostituzione della tabella relativa ai dati testé elencati, dovrà pervenire copia di ogni singolo contratto stipulato con dipendenti di questa Amministrazione su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 10

Nel periodo di vigenza contrattuale, l'istituto si impegna a comunicare qualsiasi intervenuta variazione dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto della Società, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

Il mancato adempimento a tale impegno entro il termine improrogabile di un mese costituisce motivo di risoluzione del contratto.



ARTICOLO 11

La validità della presente convenzione si intende estesa a tutti gli effetti al personale dipendente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) di questo Dicastero.

Restano confermati e comunque distinti i relativi codici di debito assegnati da ciascun Dipartimento come anche i successivi adempimenti previsti nel presente accordo.

ARTICOLO 12

La presente convenzione entra in vigore dall'8 agosto 2007 e si intende valida fino al 31 dicembre 2008, con esclusione di tacito rinnovo.

ARTICOLO 13

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, firmato e sottoscritto.

Roma, 8 agosto 2007

Per il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità.

Il Direttore generale
(dott. Giuseppe BELSITO)

Per la Compass S.p.A.

I Delegati alla firma
(Dott. Antonio Manari e Dott.ssa Gabriella Bastelli)





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione

LETTERA CIRCOLARE
All. n.5

Roma, li 27.11.2007



GDAP-0307634-2007

PU-GDAP-2000-09/10/2007-0307634-2007

- All'Ufficio del Capo del Dipartimento
- Alle Direzioni Generali del Dipartimento
- Alla Direzione dell'Istituto Superiore degli Studi Penitenziari
- Ai Provveditori Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria
- Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari per Adulti (comprese le Case Mandamentali)
- Alle Direzioni degli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna
- Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria
- Alla Direzione del Centro Amministrativo "G. Altavista"
- Alle Direzioni dei Magazzini Vestiario
- e, p.c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile
- Al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità

LORO SEDI

Oggetto: Convenzione con BHV Bausparkasse AG- Cassa Risparmio e Credito Edilizio S.p.A., viale del Lavoro n. 41, Verona, per la concessione di prestiti al personale dell'Amministrazione penitenziaria, con ritenuta di quote sullo stipendio.



Ministero della Giustizia

Per le determinazioni di competenza, si trasmette, in allegato, la convenzione stipulata in data 11/09/2007 tra il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità e la BHV Bausparkasse AG- Cassa Risparmio e Credito Edilizio S.p.A. valida fino al 31/12/2008, con esclusione di tacito rinnovo.

La convenzione in questione ha apportato una significativa novità alle convenzioni precedentemente stipulate da questa Direzione Generale, infatti, l'articolo 1 della suddetta convenzione prevede "...la delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili ...".

Pertanto, tutte le nuove delegazioni potranno essere accolte a seguito dell'avvenuta ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per le eventuali precedenti delegazioni.

Alla BHV Bausparkasse AG - Cassa Risparmio e Credito Edilizio S.p.A. è stato confermato il seguente codice meccanografico:

D 1132 per prestiti in regime di convenzione.

E' assolutamente vietato sia l'uso promiscuo di tale codice, che l'impiego di codici relativi ad altro oggetto, in quanto le operazioni di trattenuta e versamento di quote di prestito in regime di convenzione sono a titolo oneroso per la società convenzionata, pertanto l'importo dell'onere da pagare annualmente viene rilevato presso il CED di questo Dipartimento sulla base dei codici assegnati per tale tipo di operazioni.

La mancata utilizzazione dei codici assegnati alle operazioni in convenzione determinerebbe un ingiusto profitto per la società, e conseguenti **addebiti per il responsabile del procedimento.**

Si richiama, in particolare, l'attenzione all'articolo 8 della convenzione allegata il quale prevede " l'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 3 (tre) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio -".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento. L'eventuale inadempimento di



Ministero della Giustizia

quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.”

I tassi in questione potranno essere verificati sul sito internet www.uic.it/it/antiriciclaggio/altro/usura/griglie.htm.

Le direzioni, nell'osservare scrupolosamente le disposizioni impartite, vorranno segnalare al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità- Via Arenula 70 - 00186 Roma (Tel: 06-68853323), eventuali irregolarità o violazioni della convenzione allegata.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile è pregato di diramare la presente agli istituti e servizi dipendenti. -

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Massimo De Pascalis



Ministero della Giustizia

Il **Ministero della Giustizia** – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi (codice fiscale 80184430587) (di seguito denominato come "Amministrazione"), nella persona del Direttore Generale del Bilancio e Contabilità, Dott. Giuseppe Belsito, nato a Gaeta il 11/5/1946,

E

la **BHW Bausparkasse AG – Cassa di Risparmio e Credito Edilizio S.p.A.** – Viale del Lavoro, 41 – 37135 Verona (codice fiscale n.01666200215) (di seguito denominato "Istituto") nella persona del Dott. Reiner NICKLISCH, nato a Hameln (Germania) il 20.06.1950, cittadinanza Tedesca, (C.F. NCK RNR 50H20Z 112M), in qualità di Direttore Generale della Società e delegato alla stipula.

PREMESSO

- che l'Istituto concede, fatte salve contrarie indicazioni della casa madre tedesca, crediti e mutui ipotecari ai dipendenti del Ministero della Giustizia, in forma agevolata con l'abbattimento dello 0,20% (zero/venti punti base) sui tassi BHW in vigore di volta in volta presso l'Istituto medesimo.
 - che oggetto della presente convenzione sono le cosiddette "delegazioni assimilate" alle operazioni di Cessione del Quinto dello Stipendio, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti, in forza di delega da essi rilasciata.
- I suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione che non risponde, altresì, per propria inadempienza nei confronti del delegatario dipendente da azioni giudiziarie sugli stipendi.

VISTE

- visto il D.P.R. 180 del 5/1/1950;
- viste le vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria;
- viste le seguenti circolari in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici:
 - n.29 prot. 124962 dell'11/3/1998 -Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.46 prot. 164511 dell'8/8/1995 -Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.63 prot. 193711 del 6/10/1996 -Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;



- n.37 prot. 0101525 del 5/9/2003 -Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n. 1712/CRL/3620 del 19/11/2003 – Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità;
- n.21 prot. 69349 del 03/06/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n.554 prot. 168383 del 29/07/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro;
- n. 13 prot. n. 34404 del 13/3/2006 – Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – si impegna ad operare le ritenute – tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni – sulle competenze mensili dei propri dipendenti, che rilasciano apposita delega in favore dell'Istituto nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180 e successive modificazioni. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 o comunque garantite, ai sensi degli artt. 34 e 54 dello stesso T.U. n.180/1950, così come modificati dall'art.1 comma 137 della Legge 30 dicembre 2004 n.311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si rappresenta quindi, in tal senso, che la quota relativa all'istituto della delegazione, deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili del personale che rilasci apposita delega in favore delle suddette società.

ARTICOLO 2

L'effettuazione delle trattenute e dei versamenti delle somme di cui al precedente articolo verranno eseguite direttamente dall'Amministrazione mediante i propri uffici ovvero dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e Finanze, al fine di provvedere alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica o cessazione delle ritenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n° 295 o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60,61 e 62 del T.U. n°180/1950 od altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

ARTICOLO 3

L'Amministrazione si impegna ad effettuare i versamenti delle quote ritenute mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti sul c/c bancario n° 4016649 ABI 03240 CAB 58480 in essere presso la banca di Trento e Bolzano, con sede in Via Kennedy, 248 - 39055 Laives (BZ), intestato all'Istituto delegatario entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute medesime.

ARTICOLO 4

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività prestata dall'Amministrazione stessa o dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero dell'Economia e Finanze, a sostenere l'onere annuo corrispondente al numero di deleghe attivate nell'anno. Per ogni delega l'onere è pari al doppio dell'importo applicato dalle Poste italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente pari a € 1,00 x 12 mensilità x 2).

All'atto della stipula della presente convenzione, l'Istituto in parola si impegna a produrre attestazione del versamento eseguito, a titolo di acconto, per il primo anno di validità, per importo di €240,00.

Qualora, a decorrere da secondo anno di validità della convenzione, il numero di delegazioni già in atto risulti superiore a 100, fermo restando l'onere di cui al primo capoverso del presente articolo per le deleghe di nuova attivazione, l'onere viene ridotto a €0,84 mensili.

Le suddette somme dovranno essere versate a cura dell'Istituto, sul c/c postale n.11283017 "dedicato", intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, per essere successivamente introitate in conto entrate eventuali e diverse del Ministero de Tesoro, cap X – cap 3378.

L'attestazione di versamento deve essere trasmessa alla Direzione Centrale di cui in premessa, a pena della sospensione delle ritenute e dei relativi versamenti nonché della risoluzione unilaterale della convenzione senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 5

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intende rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione o Ufficio che amministra contabilmente il dipendente, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione.

ARTICOLO 6

Le parti manifestano espressamente il proprio assenso affinché le delegazioni convenzionali possa avere anche una durata fino a 120 mesi.

La presente convenzione cesserà di produrre effetti in caso di chiusura della partita di spesa, con passaggio dell'onere di corrispondere la retribuzione ad Ente diverso dal contraente Ministero o dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari. In caso di passaggio della partita di spesa ad ordinatore secondario di pagamento, la ritenuta verrà proseguita a cura della competente Direzione Provinciale del Tesoro.

ARTICOLO 7



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located at the bottom right of the page.

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, senza ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

ARTICOLO 8

L'Istituto si impegna a garantire per le "delegazioni assimilate", anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che nei confronti di tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 3 (tre) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 9

L'Istituto, a pena della risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile - luglio - ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, la tabella delle operazioni di finanziamento relative alle "Delegazioni assimilate" alla categoria dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, concesse ai dipendenti di questa Amministrazione, comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- Decorrenza e scadenza finanziamento

In eventuale sostituzione della tabella relativa ai dati testé elencati, dovrà pervenire copia di ogni singolo contratto stipulato con dipendenti di questa Amministrazione su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 10

Nel periodo di vigenza contrattuale, l'Istituto si impegna a comunicare qualsiasi intervenuta variazione dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto della Società, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

Il mancato adempimento a tale impegno entro il termine improrogabile di un mese costituisce motivo di risoluzione del contratto

ARTICOLO 11

La validità della presente convenzione si intende estesa a tutti gli effetti al personale dipendente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) di questo Dicastero.

Restano confermati e comunque distinti i relativi codici di debito assegnati da ciascun Dipartimento come anche i successivi adempimenti previsti nel presente accordo.

ARTICOLO 12

La presente convenzione entra in vigore in data 11 Settembre 2007 e si intende valida fino al 31 Dicembre 2008, con esclusione di tacito rinnovo.

ARTICOLO 13

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto firmato e sottoscritto.

Roma, li 11 SET. 2007

Per il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria, del personale e di servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe BELSITO)



Per la BHW Bausparkasse AG – Cassa di Risparmio e Credito Edilizio S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Reiner NICKLISCH)